

Regolamento di istituto

Liceo classico statale

Galileo

Firenze

(Prot.n. 3623 del 30/10/2018)

Il presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni costituzionali e legislative in materia, è stilato per agevolare e rendere più efficace l'opera di tutte le componenti scolastiche e disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto. Per tale ragione ne verrà favorita la più ampia diffusione. La sua stesura è stata curata dal Dirigente Scolastico che lo ha predisposto con i proff. Fulvio Infante e Massimo Marretti. La Commissione designata dal Consiglio di istituto ha esaminato e discusso la parte di regolamento correlata alla disciplina. La Commissione è stata composta per la componente genitori da S. Bici e C. Benelli, per la componente alunni da G. Buttiglione e G. Bacci, per la componente docenti dai proff. F. Dondoli e R. Guerra. L'ultima e definitiva versione è stata predisposta come da normativa vigente dal DS Prof.ssa Liliana Gilli e con il controllo di qualità del Prof. F. Infante – referente qualità del Liceo Galileo ed approvata dal Consiglio di Istituto in data 29/10/18.

Dirigente scolastico: Liliana Gilli

Presidente del Consiglio di istituto: V.Zampi

Componente genitori del Consiglio di istituto: C.Benelli, S.Bichi, F.Marrazza, V.Zampi

Componente studenti del Consiglio di istituto: G.Bacci, G.Buttiglione, Carone, I.Vasai

Componente docenti del Consiglio di istituto: A.Bartoloni Saint Omer, F.Dondoli, M.Fabbri-
ni, C.Guasti, R.Guerra, F.Infante, M.Marretti, S.Tamburini

REGOLAMENTO DEL LICEO CLASSICO STATALE GALILEO

Esso è ispirato a diverse fonti, tra le altre:

- la Costituzione italiana (in particolare gli art. 3, 33 e 34);
- il “Testo Unico” sulla scuola del 16 aprile 1994 n.297;
- lo “Statuto delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie” (D.P.R. n. 249 del 24/6/98);
- il Regolamento in materia di “Autonomia delle istituzioni scolastiche” (D.P.R n° 275/1999)
- la legge n.65 del 2001;
- il D.P.R n.235 del 21 novembre 2007 - Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- Il D.M. n.5 del 16/01/2009 (Regolamento sul comportamento degli studenti);
- il DPR 22 giugno 2009 n.122 - Regolamento Valutazione alunni - e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge n.137 (1/09/08) convertito con modificazioni dalla legge 30/10/2008, n. 169;
- la legge n.170/2010 sui Disturbi specifici di apprendimento;
- la legge n.150 del 2009 recante disposizioni relativamente alla Pubblica Amministrazione;
- la legge n.107 del 13 luglio 2015 (“Buona scuola”)
- I contratti del personale della scuola vigenti alla data della stesura del Regolamento del Liceo Classico Galileo.

Inoltre sono sicuri riferimenti:

La legge n.04 del 1992;

le Linee guida DSA del 12 luglio 2011;

la circolare MIUR n.2563 del 22 novembre 2011 relativa ai Bisogni educativi speciali;

la Direttiva BES del 27 dicembre 2012;

le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del 19 febbraio 2014;

le Le linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati del 28 dicembre 2014;

certificazioni mediche scolastiche: Protocollo d'intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Federazione Regionale Toscana degli Ordini dei Medici sulle certificazioni mediche in ambiente scolastico, siglato l'8 gennaio 2015.

Il regolamento di Istituto è ovviamente un atto amministrativo che non può non essere inquadrato nell'ambito della normativa vigente, è fonte di diritto interna ed una volta approvato è fonte di diritto ed i singoli sono tenuti a rispettarlo ed applicarlo.

Sezione A) DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI, SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART.1 Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale ed educativa qualificata che valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Dopo la programmazione dell'attività didattico-educativa sono adottati idonei strumenti per comunicare alle classi gli aspetti fondanti del percorso didattico:
 - Il coordinatore del Consiglio di classe si fa carico di illustrare alla classe la programmazione annuale.
 - I docenti comunicano alla classe la loro offerta formativa, illustrando il percorso che intendono seguire in relazione alle finalità della disciplina, al suo valore formativo, ai raccordi con le altre discipline.
 - I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica, i criteri di valutazione.
 - Nelle tappe del processo di insegnamento saranno comunicati alla classe e ai singoli, gli obiettivi da raggiungere per le singole prove e gli indicatori che verranno utilizzati per la valutazione.
 - La valutazione sarà pertanto sempre espressa, tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di attivare negli studenti processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e di migliorare il proprio rendimento.
 - I tempi e le modalità di verifica dell'acquisizione delle conoscenze, competenze, capacità, saranno adeguatamente programmati dai Dipartimenti disciplinari.
4. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative previste nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale .
Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
5. La scuola si impegna ad organizzare iniziative di recupero e di sostegno a favore degli studenti che evidenzino carenze nell'apprendimento e nella preparazione delle discipline al fine di ridurre progressivamente le situazioni di svantaggio e migliorare i risultati di apprendimento di ciascuno.
6. La scuola si impegna a valorizzare gli studenti più meritevoli (eccellenze) mediante iniziative appropriate volte a promuovere e favorire il loro continuo arricchimento culturale e il loro successo formativo e professionale, anche al fine di incoraggiare e stimolare comportamenti positivi per un numero sempre più alto di studenti.

7. La scuola garantisce il sostegno e la promozione della salute e dell'assistenza psicologica.
8. Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. Per gli studenti stranieri, la scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della loro cultura, alla realizzazione di attività per l'apprendimento della lingua italiana e di carattere interculturale.
9. Gli studenti hanno diritto a fruire dei locali e delle attrezzature della scuola, adeguati alle diverse esigenze, ivi compresa quelle degli alunni disabili, ad operare in un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, di cui deve essere garantita la salubrità e la sicurezza, compresa la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica.
10. La scuola si impegna mediante l'attento adempimento alle normative vigenti a rimuovere, ove possibile, gli ostacoli derivanti da Bisogni educativi Speciali.

ART.2 Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate dal Consiglio di classe.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere rispetto, anche formale, nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e di eventuali operatori esterni, secondo le norme di convivenza civile.
3. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi.
4. Gli studenti sono tenuti ad avere tutti i materiali didattici richiesti per lo svolgimento delle lezioni.
In ogni momento della vita dell'Istituto, gli studenti sono tenuti a mantenere comportamenti corretti e adeguati all'ambiente scuola in quanto luogo di formazione e di educazione. Gli studenti sono obbligati a tenere gli stessi comportamenti anche durante ogni attività organizzata dall'Istituto al di fuori della propria sede.
5. Nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni, gli studenti sono tenuti al rispetto della libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale e di ogni forma di discriminazione.
6. Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza fissate dal Regolamento di Istituto e dalle circolari interne emanate dal Capo d'Istituto.
7. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
8. Gli studenti, al pari delle altre componenti della scuola, sono responsabili della tutela dell'ambiente della scuola e si adoperano ad averne cura e a renderlo e a mantenerlo accogliente.

ART.3 Assenze, modalità di giustificazione, effetti del mancato rispetto dell'obbligo di frequenza. Modificato con la nuova normativa protocollo Usa/ordine medici.

In base al D.P.R.122/2009 il numero delle assenze non deve superare 1/4 del monte ore di lezione annuale individuale.

Sono escluse dal computo complessivo le assenze dovute alle particolari situazioni, individuate dal collegio docenti con delibera che sarà pubblicata in chiaro sul sito web della scuola.

Nei casi indicati è comunque necessario sostenere un colloquio con il Dirigente Scolastico o suo delegato (vicepresidenza) o con il coordinatore di classe per ottenere una eventuale deroga ai sensi delle indicazioni del Collegio dei Docenti.

La frequenza regolare delle lezioni rientra fra i doveri dello studente (Art. 19 c.1 D.P.R.122/2009); le assenze dalle lezioni devono essere giustificate: da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, per i minori di 18 anni; dallo studente stesso, se maggiorenne. La compilazione della giustificazione rientra fra i compiti dell'esercente la patria potestà. La registrazione dell'avvenuta giustificazione rientra fra i doveri dei docenti e deve essere effettuata immediatamente dal docente all'atto di rientro dell'alunno in classe.

La modalità di giustificazione dell'assenza è diversa in relazione alla tipologia. L'assenza dello studente PER MOTIVI PERSONALI (malattia, di famiglia) è da effettuarsi sull'apposito libretto e deve essere presentata al docente della prima ora di lezione del giorno del rientro a scuola.

I docenti sono tenuti ad annotare sul registro l'avvenuta giustificazione.

L'elenco di certificazioni che hanno necessità della giustificazione dei genitori, anche tenendo conto della Convenzione fra USR Toscana ed ordine dei medici, sono in ordine a:

1) entrata/uscita da scuola anticipata o posticipata sia per motivi familiari o per partecipare a visite mediche o indagini clinico/strumentali;

2) fruizione di diete particolari per motivi religiosi;

3) riammissione dopo assenze dovute a malattia: in base a quanto previsto dal D.P.R. Presidente della Repubblica 1518/1967, art.42, ed ulteriormente chiarito nell'Accordo tra Pediatri di Famiglia e Regione Toscana (Comitato Regionale per la Pediatria del 24/01/2013), il Certificato di riammissione a scuola è necessario dopo un'assenza per malattia di oltre cinque giorni (il rientro a scuola il 5° giorno non richiede certificato).

I giorni festivi sono conteggiati solo se sono a cavallo del periodo di malattia (esempio: 1. Inizio assenza venerdì, il rientro a scuola fino al mercoledì successivo non richiede il certificato, dal giovedì successivo in poi sì; 2. inizio assenza martedì, il rientro a scuola il lunedì successivo non richiede il certificato, dal martedì successivo sì).

Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze (esempio: se l'alunno è assente il primo giorno dopo qualsiasi tipologia di vacanza, anche se era stato assente l'ultimo giorno di scuola precedente alla vacanza, non necessita il certificato).

Le assenze per motivi di famiglia superiori a cinque (5) giorni dovranno essere preventivamente comunicate alla scuola tramite la segreteria didattica che ne informerà il coordinatore di classe che annoterà sul registro di classe il periodo in cui l'alunno sarà assente. Sarà il Consiglio di Classe a decidere se la motivazione sarà tale da togliere il

computo dei giorni dell'assenza ai sensi della legge 122 del 2009. Pertanto la dichiarazione di assenza del discente deve essere motivata con dichiarazione scritta e firmata dai genitori o dallo studente se maggiorenne. In questi casi non è richiesto certificato medico. Tuttavia qualora non venga presentata la preventiva comunicazione della famiglia o dello studente maggiorenne, l'assenza superiore a cinque (5) giorni, qualsiasi sia la motivazione della stessa, potrà essere giustificata solo con esibizione del Certificato medico.

Lo studente è tenuto a presentare al docente della prima ora di lezione la giustificazione dell'assenza alle lezioni svoltesi il giorno precedente in orario pomeridiano (alternanza scuola-lavoro, Corsi Idei ed attività pomeridiane previste dal consiglio di Classe).

L'alunno che non presenta la giustificazione nei termini e con le modalità di cui sopra, sarà ammesso in classe "con riserva". Il docente annoterà sul Registro di classe il mancato rispetto da parte dello studente sia esso minore o maggiorenne, di quanto sopra disposto. Se tale comportamento è reiterato, potrà essere oggetto di sanzione disciplinare a carico dello studente. In ogni caso la giustificazione dovrà essere esibita dallo studente non oltre il terzo giorno dal rientro a scuola; in mancanza, lo studente sarà riammesso in classe (al quarto giorno) solo se riaccompagnato a scuola da uno dei genitori o di chi ne fa le veci.

In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie anche degli alunni maggiorenni.

Periodi di assenza separati da un giorno di frequenza devono essere giustificati separatamente.

ART.4 Ingressi in ritardo e uscite anticipate

Ritardi e uscite anticipate Si consente l'ingresso ritardato alla seconda ora di lezione (fino a un massimo di otto per anno scolastico) o l'uscita anticipata prima dell'ultima ora di lezione. Le uscite in anticipo sull'orario, quando non si configurino come variazioni rispetto all'orario abituale, predisposte dalla scuola e comunicate in tempo utile a studenti e famiglie, possono aver luogo soltanto con la presenza fisica di un genitore o dell'esercente la patria potestà che accompagni l'alunno, se minorenne, fuori dalla scuola; non possono essere accettate deleghe occasionali od autorizzazioni all'uscita, scritte né orali, in quanto la scuola deve vigilare e provvedere alla sicurezza dei minori che le sono affidati, indipendentemente dall'espressione di volontà di chiunque, per l'adempimento di un dovere assoluto. Gli studenti maggiorenni possono uscire anticipatamente, secondo i criteri su menzionati, su propria richiesta e sotto la propria responsabilità. I genitori possono prelevare i propri figli dalla scuola in qualunque momento per validi motivi. Gli studenti pervenuti in ritardo fino alle 8.30 sono ammessi in classe, con segnalazione sul registro di classe e con obbligo di giustificazione; se pervenuti oltre le ore 8:30, sono ammessi in classe con l'obbligo della giustificazione e si considera il ritardo nel computo del monte-ore annuale dello studente da cui viene detratta un'intera ora di assenza.

La seconda disposizione vale anche per gli alunni che hanno un permesso di entrata posticipata entro le 8:30 devono essere in classe, altrimenti si considera il ritardo.

Le classi prime e seconde possono usufruire del permesso di uscita anticipata, firmato dal Dirigente Scolastico, per le quinte e seste ore, se abitano nelle zone individuate annualmente dal Collegio dei docenti.

ART.5 – Disposizioni organizzative e comportamenti conseguenti

1. Gli alunni entrano in classe nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni (sotto la sorveglianza del personale docente).
2. Durante le ore di lezione è consentito uscire dalla classe per brevi periodi (di norma non superiori a cinque minuti) con l'autorizzazione del *docente* che è tenuto a concederla ad un solo alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati. Escluse le necessità di contattare le segreterie, la Presidenza o la Vicepresidenza, le uscite dall'aula sono consentite esclusivamente per utilizzare i servizi igienici. E' permesso utilizzare solo il bagno di pertinenza della classe.
3. Al "cambio dell'ora", fra una lezione e l'altra, gli studenti sono tenuti a rimanere nella loro aula. L'autorizzazione ad uscire dall'aula deve essere richiesta al docente in ingresso nell'ora successiva di lezione.
4. Se la lezione si tiene in altri locali della scuola (palestra, laboratori ecc....) gli studenti sono tenuti a tenere, durante gli spostamenti, un comportamento disciplinato e tale da non recare disturbo alle attività didattiche in corso.
5. Durante l'intervallo, gli alunni potranno uscire dall'aula, In tutti i locali i della scuola è fatto divieto a chiunque di fumare. In ottemperanza delle legge del 28 dicembre 2015 n. 221, pubblicata in GU il 18 gennaio 2016, decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 divieto di fumo nelle scuole e nelle aree aperte di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche e nuove disposizioni.
Il mancato rispetto del suddetto divieto è sanzionato come disposto dalla Legge del 11.11.1974 n° 584 e successive modifiche.
Per gli studenti è inoltre prevista una sanzione disciplinare in quanto si tratta di una effrazione ad una legge dello Stato.
6. E' assolutamente vietato il consumo di bevande alcoliche e, ovviamente, quello di sostanze stupefacenti che costituisce un reato.
7. E' assolutamente vietato introdurre nei locali della scuola e detenere in tutte le attività organizzate dall'Istituto, oggetti atti a procurare danno assimilabili ad armi proprie o improprie, che ugualmente si configura come un reato.
8. Per motivi di sicurezza è fatto divieto di:
 - utilizzare gli ascensori del plesso scolastico, fatta eccezione per i casi di necessità debitamente autorizzati
 - utilizzare i cellulari negli spazi della scuola.
 - In correlazione alla normativa vigente introdurre senza autorizzazione cibi e bevande non confezionate - per uso diverso dalla merenda personale di metà mattina che comunque dovrà attenersi anche in correlazione con il Ptof a "buone norme di educazione alimentare" E' possibile introdurre alimenti esterni confezionati, con chiara data di scadenza ed ingredienti. solo se autorizzati nell'ambito di momenti conviviali.
9. Se alcune realtà studentesche vorranno offrire la merenda oppure introdurre cibi dovranno indicare un referente maggiorenne e chiedere al Consiglio di Istituto l'autorizzazione ad inizio anno con un calendario prestabilito.
10. In tutti i locali della scuola è vietato l'uso di fotocamere, videocamere e di registratori vocali, fatta eccezione per l'utilizzo a fini didattico-educativi - Istituzionali e di sicurezza interna.
11. Il personale di Portineria è tenuto al controllo degli accessi e alla identificazione delle persone Non possono entrare estranei non autorizzati.
12. E' severamente vietato uscire dal plesso scolastico prima del termine delle lezioni, senza autorizzazione.

ART.6 Comportamenti occasionali

In presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a scarsa diligenza e puntualità, disturbo durante le lezioni, atteggiamenti offensivi, violazioni della norma di sicurezza, abbigliamento non consono all' istituzione scolastica, gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale o scritto. Il richiamo verbale potrà costituire un precedente per l'infrazione della ammonizione scritta

ART.7 Provvedimenti disciplinari, sanzioni, organi competenti.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento dello studente può avere effetti sulla valutazione del profitto in ogni singola materia. Tuttavia, il comportamento dello studente è valutato dal Consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio e finale, concorre alla valutazione complessiva. Le soluzioni di allontanamento dalla comunità scolastica, adottate dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, a discrezione dell'Organo competente, possono prevedere l'obbligo di frequenza.

Con riferimento ai doveri degli studenti di cui agli artt. 2 - 3 - 4 e alle disposizioni di cui all'art 5 del presente Regolamento, si individuano le mancanze disciplinari, le sanzioni e i provvedimenti connessi come esposto nel prospetto che segue:

	INFRAZIONE DISCIPLINARE	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE	CONSEGUENZE
1		Ammonizione scritta sul registro di classe.	Docente presente in Classe	Si tiene presente della sanzione nell'assegnazione del voto di condotta.
2	Mancanza di rispetto verso i compagni o i docenti all'interno della classe	Ammonizione scritta sul registro di classe.	Docente presente in classe	Si tiene presente della sanzione nell'assegnazione del voto di condotta.
3	Allontanamento non autorizzato	Ammonizione scritta sul registro di classe segnalazione del docente alla segreteria didattica.	Docente presente in classe	Si tiene presente della sanzione nell'assegnazione del voto di condotta.

4	Violazione delle norme sul divieto di fumo	Ammonizione scritta sul registro di classe e sanzione pecuniaria di legge.	Docenti e collaboratori scolastici, segnalazione alla Vicepresidenza	a) Si tiene conto della sanzione nell'assegnazione del voto di condotta; b) comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni e maggiorenni; c) sanzione amministrativa.
5	Danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri ed anche scrittura sui muri	Ammonizione scritta sul registro di classe e risarcimento del danno (l'entità del risarcimento è quantificata dall'ente proprietario).	Dirigente scolastico	a) Si tiene conto della sanzione nell'assegnazione del voto di condotta; b) comunicazione alla famiglia.
6	Grave mancanza di rispetto verso compagni o docenti o altre persone all'interno della scuola	Temporaneo allontanamento dall'attività didattica con ammonizione scritta del Dirigente scolastico sul registro di classe (l'allontanamento ha la durata del colloquio con il Dirigente).	Dirigente Scolastico o suo delegato	a) Si tiene conto della sanzione nell'assegnazione del voto di condotta; b) comunicazione alla famiglia.
7	Utilizzo del Cellulare o di altre apparecchiature elettroniche non autorizzate	Temporaneo allontanamento dall'attività didattica con ammonizione scritta del Dirigente scolastico sul registro di classe (l'allontanamento ha la durata del colloquio con il Dirigente).	Dirigente Scolastico o suo delegato	a) Si tiene conto della sanzione nell'assegnazione del voto di condotta; b) comunicazione alla famiglia.

8	Recidiva dei comportamenti sanzionati	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	a) Si tiene conto della sanzione nell'assegnazione del voto di condotta; b) comunicazione alla famiglia.	Impugnabile
9	Uso di sostanze psicotrope	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	a) Si tiene conto della sanzione nell'assegnazione del voto di condotta; b) comunicazione alla famiglia.	
10	Grave e/o reiterata mancanza di rispetto verso compagni o docenti o altre persone all'interno della scuola	Allontanamento dalla comunità scolastica, per un periodo che, di norma, non può superare i 15 giorni di scuola. La sanzione può essere convertita in attività a favore della comunità scolastica: lavori di catalogazione e riordino di materiali didattici, riparazione del danno arrecato a beni e strutture.	Consiglio di Classe	a) Si tiene conto della sanzione nell'assegnazione del voto di condotta; b) comunicazione alla famiglia.	Impugnabile

ART. 8 Effetti delle sanzioni nella fattispecie di reato

Qualora il comportamento dello/gli studente/i sia tale da configurare una fattispecie astratta di reato, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art. 361 c.p.

L'iniziativa disciplinare della scuola viene comunque assunta in presenza di fatti addebitati allo/gli studente/i che devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti; ciò indipendentemente dagli autonomi accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente dichiarati con sentenza del giudice penale.

ART. 9 Effetti delle sanzioni disciplinari sul voto di condotta competenza del Collegio Docenti

Tenuto conto che la valutazione del comportamento dello studente non ha funzione sanzionatoria, ma formativa e prende in considerazione le modalità di partecipazione dello studente alla vita della classe e dell'Istituto, nell'autonoma deliberazione del voto di condotta da parte del Consiglio di classe che deve comunque rapportarsi alle delibere del Collegio dei Docenti.

Sarà competenza del Collegio dei docenti indicare nei collegi di inizio anno gli indicatori che daranno come risultante la proposta del voto di condotta.

ART.10 Norme esplicative della sinossi analitica delle sanzioni

- In base a quanto previsto dall'art.4, comma 5 dello Statuto, allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica.
- In riferimento al divieto di fumo, di cui all'art. 51 della L. 3/2003 e successive ntari ed attuative, si specifica che i docenti ed il personale in servizio vigileranno sull'osservanza del divieto, segnalando verbalmente l'infrazione al trasgressore e al responsabile dell'osservanza del divieto di fumo, che procederà alla formalizzazione della contestazione e all'irrogazione dell'ammenda secondo legge. L'ammenda dovrà essere pagata entro 15 giorni tramite versamento postale dai genitori; la ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata allo sportello della segreteria nell'orario di apertura. Restano ferme le procedure di ordine disciplinare secondo quanto riportato in sinossi.
- Per quanto concerne la recidiva si prende in considerazione il comportamento dello studente globalmente e senza specifici limiti di tempo.
- Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono sanzionabili quando vengono commesse sia all' interno dell' edificio scolastico e durante attività curricolari sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con attività didattiche e organizzate dalla scuola anche in sedi diverse.
- Gli organi competenti a disporre le sanzioni (consiglio di classe, dirigente, docente) decidono dopo aver sentito le ragioni addotte dallo studente che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze.
- Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d' esame sono inflitte dalle commissione d' esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
 - Le riunioni dei consigli di classe, trattandosi di discussione su argomenti che possono avere risvolti personali e coinvolgenti il diritto alla privacy delle persone, avvengono tra i soli membri dell' organo collegiale che sono tenuti al segreto di ufficio. Nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi un rappresentante della componente studentesca, ovvero il figlio di un rappresentante dei genitori, essi saranno sostituiti, per quel procedimento disciplinare, dal primo o dai primi non eletti.
- Il voto relativo alle sanzioni disciplinari è segreto e la delibera relativa alla sanzione viene adottata a maggioranza assoluta dei voti validi.

ART.11 Organi di garanzia

1. Contro le sanzioni disciplinari di cui all'art. 6 del presente Regolamento, è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione all'Organo di garanzia della scuola.
2. L'Organo di garanzia della scuola è tenuto ad esprimersi in merito al ricorso di cui al comma 1, entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso stesso.
3. Pur in pendenza del procedimento di impugnazione, la sanzione sarà eseguita. In caso di accoglimento del ricorso non si produrranno effetti sul voto di condotta. L'organo di garanzia è composto da: un rappresentante degli studenti, un rappresentante dei genitori, un docente e dal Dirigente Scolastico che lo presiede. Gli studenti eleggono annualmente, contestualmente alle elezioni per i rappresentanti d'Istituto, il loro rappresentante nell'Organo di garanzia individuando anche un membro supplente che interviene in caso di assenza del membro eletto o qualora quest'ultimo sia egli stesso sanzionato e ricorrente.

Il rappresentante dei genitori è eletto dai genitori stessi che individuano anche un membro supplente che interviene nel caso in cui il soggetto ricorrente sia egli stesso o il/la figlio/a del medesimo.

Il docente è designato dal Consiglio di Istituto.

Il Dirigente scolastico può per motivi di opportunità delegare un suo collaboratore a far parte, occasionalmente, dell'Organo di garanzia.

In prima convocazione l'Organo di garanzia delibera a maggioranza del Collegio perfetto; in seconda convocazione è valida la deliberazione assunta dalla maggioranza dei presenti che, tuttavia, non devono risultare inferiori a tre.

L'astensione di uno o più membri non influisce sul conteggio dei voti.

L'Organo di garanzia decide anche sui conflitti che sorgano in merito all'applicazione del presente Regolamento di Istituto, nonché del DPR. 249/1998 e successive modifiche.

L'Organo di garanzia si rinnova ogni tre anni, in occasione delle elezioni per il Consiglio di Istituto.

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni del D.P.R. 249/1998 e successive modificazioni, anche contenute nei Regolamenti di Istituto è demandata al Direttore Scolastico Regionale, secondo la procedura di cui all'art. 2 del D.P.R. 235 del 21.11.2007.

Sezione B) REGOLAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

ART.1 Definizione

Le visite e i viaggi di istruzione costituiscono iniziative di ampliamento e approfondimento culturale (conoscenza dell'ambiente geografico, umano, artistico, storico,); integrano le attività educative scolastiche facenti parte del curriculum di istituto e favoriscono la socializzazione fra alunni ed insegnanti. Le visite ed i viaggi di istruzione sono inseriti in un percorso didattico chiaramente finalizzato e costituiscono parte integrante della programmazione didattica annuale o pluriennale delle classi e dell'Istituto.

ART.2 Condizioni indispensabili

Le condizioni affinché i viaggi di istruzione possano raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo precedente sono: • rilievo culturale delle mete prefissate e loro congruità con la programmazione didattica di classe; • organizzazione volta a garantire la massima sicurezza; • attenzione mirante a favorire la partecipazione di tutta la classe, evitando l'esclusione di studenti per motivi economici o di salute; • preparazione dell'iniziativa con specifiche attività didattiche, sia preliminari, sia in itinere.

ART.3 Adesioni

L'adesione alle iniziative di cui all'art.1 è volontaria. E' indispensabile comunque il massimo sforzo affinché partecipi la classe al completo. Condizione per l'effettuazione dell'iniziativa è l'adesione di almeno i 2/3 (con arrotondamento per difetto) degli studenti di ciascuna classe interessata. Per permettere l'espletazione dei bandi di gara, come da normativa vigente verrà predisposto un modulo di adesione preventivo, che anche per i maggiorenni sarà firmato dai genitori esercenti la patria potestà.

In tale modulo si chiederà l'adesione di massima, in modo tale da fare il bando sulla base delle adesioni il ritiro della medesima deve essere per validi motivi.

ART.4 Scambi

La scuola favorisce gli scambi come momento di integrazione fra gli alunni e i coetanei di altri paesi. Il Dirigente Scolastico e / o i suoi delegati firmeranno dove possibile protocolli di intesa con altre istituzioni scolastiche al fine di creare rapporti duraturi con altre istituzioni scolastiche straniere.

ART.5 Onere finanziario

L'onere finanziario delle iniziative di cui all'art.1 è interamente a carico dei partecipanti, comprese le quote relative alla partecipazione del personale che accompagna anche con riferimento ai fini Istituzionali.

ART.6 Numero e durata dei viaggi di istruzione

La durata dei viaggi di istruzione viene deliberata annualmente dal Collegio e approvata dal Consiglio di Istituto con le proposte per l'adozione del Piano Viaggi di Istruzione in ordine al numero di notti, le mete, il periodo, le finalità didattiche-esplicitate anche mediante il programma. Restano esclusi da tali criteri gli scambi culturali e i viaggi collegati a specifici progetti deliberati dal Collegio docenti e Consiglio di classe.

ART.7 Viaggi all'estero

Per i viaggi all'estero gli oneri per il soggiorno ed il viaggio del personale sono ripartiti fra gli studenti partecipanti. Gli oneri relativi al viaggio dei docenti accompagnatori sono ripartiti fra gli studenti partecipanti allo scambio. Le classi che partecipano alle iniziative di cui al presente articolo non possono effettuare altri viaggi di istruzione nello stesso anno.

ART.8 Spesa

Il costo pro-capite per la partecipazione a visite, viaggi o soggiorni è definito tenendo conto del costo complessivo offerto dall'agenzia aggiudicatrice del servizio suddiviso per il numero degli studenti partecipanti e comprensivo delle gratuità previste per gli insegnanti accompagnatori, Nel caso non fossero previste gratuità in numero sufficiente per tutti i docenti accompagnatori, gli oneri per il soggiorno ed il viaggio dei docenti sono ripartiti fra gli studenti partecipanti.

ART.9 Assicurazione

I partecipanti alle iniziative di cui all'art.1 sono coperti dalle polizze assicurative della scuola relative agli infortuni. In nessun modo possono partecipare membri non appartenenti al Liceo Classico Galileo.

ART.10 Accompagnatori

La nomina degli accompagnatori spetta al Dirigente Scolastico che si atterrà alle normative vigenti.

ART.11 Versamenti

Tutte le quote dei partecipanti vanno versate alla scuola come indicato e nei tempi indicati dalla segreteria della scuola mediante avviso ai genitori.

ART.12 Fondo di solidarietà

Per favorire la più ampia partecipazione, il Consiglio di Istituto delega il Dirigente scolastico a proporre, una volta sentito il docente coordinatore della classe o il responsabile della visita o del viaggio, forme ed entità di un sostegno finanziario, a seguito di valutazioni documentate (ISEE) di situazioni particolari. In sede di approvazione del programma annuale il Consiglio di Istituto fissa il limite di spesa annuale per i contributi agli studenti meno abbienti e, relativamente a iniziative particolari, agli studenti meritevoli. Contestualmente al Conto Consuntivo Dirigente scolastico presenta al Consiglio di Istituto una relazione sui criteri utilizzati per la distribuzione dei fondi.

Sezione C - FUNZIONAMENTO E ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI

ART.1 Programmazione e coordinamento delle attività degli organi collegiali

Ciascuno degli organi collegiali è tenuto a programmare le proprie attività nel rispetto delle competenze e delle scadenze operative e decisionali.

Sempre nel rispetto delle diverse competenze, ciascun organo collegiale opera in coordinamento con gli altri organi collegiali, sia nella fase di programmazione che in quella di attuazione.

ART.2 Indicazioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

Gli organi collegiali possono essere convocati con un anticipo non inferiore ai cinque giorni dalla data della riunione. Salvo per motivi improvvisi ed inderogabili

L'avviso di convocazione, deve essere comunicato e, per quanto riguarda il Consiglio d'Istituto, deve essere comunicato con mail personale ai singoli membri.

Lettera, avviso di convocazione e circolare devono indicare gli argomenti da trattare.

Non si può deliberare su punti non chiaramente indicati all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno è stabilito dai presidenti degli organi collegiali.

Ogni componente di un organo collegiale può proporre punti all'ordine del giorno: i punti all'ordine del giorno proposti in un regolare seduta dell'organo collegiale devono apparire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Per ogni riunione degli organi collegiali viene redatto un verbale, approvato dalla maggioranza dei membri e firmato da presidente e segretario.

ART.3 Elezioni contemporanee di organi di durata annuale

Le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo entro il mese di novembre e con riguardo alle normative vigenti.

ART. 4 Convocazione, programmazione e coordinamento delle attività del Consiglio di classe

Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico , di propria iniziativa o su richiesta, scritta e motivata, della maggioranza dei suoi membri o dal coordinatore.

Le riunioni del Consiglio di classe devono essere programmate e comunicate ai rappresentanti dei genitori e degli studenti.

ART.5 Convocazione, programmazione e coordinamento delle attività del Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dal Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297 art.7.

ART.6 Competenze del Consiglio di istituto e della Giunta esecutiva

Le competenze attribuite al Consiglio di istituto e alla Giunta esecutiva sono stabilite dal Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297 Parte Prima art.10 e successive modifiche e dal decreto interministeriale 44 del 2001 ed eventuali successive modifiche.

ART.7 Prima convocazione del Consiglio di istituto

La prima convocazione del Consiglio di istituto, immediatamente successiva alla elezione dei membri delle diverse componenti della scuola, è disposta dal DS .

ART.8 Prima riunione del Consiglio di istituto ed elezione del Presidente

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Preside ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori, il proprio presidente.

L'elezione avviene a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori eletti nel Consiglio.

E' eletto presidente il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti eletti e presenti.

Qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto con la semplice maggioranza relativa dei presenti.

A parità di voti è eletto il più anziano.

Il consiglio può decidere di eleggere anche un Vice presidente, seguendo le stesse modalità utilizzate nell'elezione del Presidente.

ART.9 Convocazione del Consiglio di istituto

Il Consiglio di istituto è convocato dal Presidente.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta del presidente della Giunta esecutiva o su richiesta della maggioranza dei componenti eletti nel Consiglio.

Per favorire l'adempimento delle funzioni dei componenti del Consiglio, l'Istituto si impegna a fornire il materiale e i documenti a sua disposizione.

ART. 10 Pubblicità degli atti

Per la pubblicità degli atti si seguono le indicazioni dell'art. 43 Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297.e delle legge sulla Amministrazione Trasparente. Il Sito sarà come prescritto Albo di Istituto (Pubblicità Legale)

ART.11 Il comitato per la valutazione del servizio dei docenti

Composizione e compiti del comitato per la valutazione del servizio dei docenti sono indicati nell'art. 11 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297. Come modificato dalla legge 107 del 2015

Il comitato è convocato dal preside:

- a) in periodi programmati e a richiesta dei diretti interessati
- b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti.
- c) quando se ne presenti la necessità.
- d) per determinare i criteri del bonus premiale per i docenti, ove il Miur attribuisca i fondi.

ART.12 Assemblee studentesche di Istituto

La normativa relativa alle assemblee degli studenti è esposta negli articoli 12, 13 e 14 del T.U. del 16/4/94 n° 297 che, attesa l'importanza dell'argomento, trascriviamo:

"Art 12 - Diritto di assemblea

1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 13 - Assemblee studentesche

1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.

In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.

5. Il Comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio d'istituto.

6. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'istituto.

7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Preside od a un suo delegato, i docenti che lo desiderino."

ART.13 Funzionamento delle assemblee studentesche

1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio d'istituto.

2. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico almeno dieci giorni prima-i relatori sottoposti al vaglio del Consiglio di istituto nei stessi termini se non già previsti dal calendario di inizio anno approvato dal Consiglio di istituto

4. Il Comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

5. Il Preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea."

ART.14 Sospensione dell'attività didattica

Non è consentita alcuna attività didattica di altro tipo durante lo svolgimento dell'assemblea studentesca di istituto.

ART. 15 Le assemblee dei genitori

La normativa relativa alle assemblee dei genitori è esposta negli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297 che vengono qui riportati Per tali assemblee va richiesto il locale al DS con almeno quindici di preavviso per permettere l'organizzazione del servizio del personale ATA.

ART.16 Modalità della comunicazione con studenti e genitori

Nell'orario di servizio settimanale di ogni docente è prevista un'ora per i colloqui con i genitori e con gli alunni maggiorenni. Saranno programmati annualmente due incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno: in particolare, saranno comunque comunicate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali e, su mandato dei docenti, anche quelle inter periodali, accompagnate dalla eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e di recupero che l'alunno deve sostenere e l'esito di tali interventi. Gli orari e le modalità di ricevimento da parte delle segreterie e della presidenza saranno fissati e resi noti sul sito all'inizio di ogni anno scolastico.

Sezione D) USO DEI LOCALI DELLA SCUOLA, IVI COMPRESI LABORATORI, BIBLIOTECA E PALESTRA. APERTURA POMERIDIANA DELLA SCUOLA

ART. 1 Distribuzione dei locali

Gli spazi e i locali a disposizione della scuola sono distribuiti in modo funzionale alla realizzazione del piano didattico educativo, ivi comprese tutte le attività che fanno parte dell'offerta formativa dell'istituto

ART. 2 Uso dei laboratori e aule speciali

I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal preside all'inizio di ogni anno alla responsabilità di un docente che ha il compito di segnalare al Consiglio di istituto la richiesta di interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature ecc. ecc. al fine di mantenere e migliorare l'efficienza e la sicurezza delle stesse. Il responsabile di laboratorio, prima dell'entrata in vigore dell'orario definitivo annuale, concorda con la "commissione orario" i tempi di utilizzo da parte delle classi, garantendo la priorità alle esigenze didattiche curricolari.

L'utilizzo dei laboratori e aule speciali in orario pomeridiano non curricolare è consentito solo in presenza di un docente che ne abbia fatto richiesta al Preside e che si assume la responsabilità.

In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio (o il docente di turno), è tenuto a segnalare tempestivamente alla presidenza l'entità e gli eventi che li hanno determinati al fine di individuarne i responsabili e provvedere per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza.

L'orario di utilizzo diurno e pomeridiano dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili.

ART. 3 Uso della biblioteca

La biblioteca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la vita della scuola, essa è accessibile a tutte le componenti della scuola: docenti, studenti, genitori, personale non docente.

Il completamento delle strutture e la disponibilità del personale, di volontari consentirà l'accesso agli studenti e ai docenti della biblioteca, Il Comitato studentesco può proporre l'acquisto di materiale librario, audiovisivo e altro.

I libri possono essere dati in prestito per un periodo di 20. giorni, prorogabili di altri 15 se nessun altro ha richiesto lo stesso materiale; il materiale audiovisivo può essere dato in prestito per non più di due giorni, compatibilmente con la programmazione dei docenti.

Chi non restituisce il materiale nei tempi previsti è escluso dal prestito per tutta la durata del quadrimestre.

I costi relativi ai libri - o altri materiali - smarriti o deteriorati saranno sostenuti da chi ha causato il danno.

ART. 4 Apertura pomeridiana scuola

Viene stabilita dal Ds in relazione al Ptof, alle esigenze della Istituzione Scolastica e utilizzando anche personale non docente volontario.

Art. 5- Uso dei locali

Ogni anno il Consiglio di Istituto voterà l'eventuale delega al DS in carica per l'uso dei locali che comunque dovrà essere sempre correlato ai fini istituzionali.

Sezione E) TUTELA DELLA QUALITÀ DEL LUOGO DI STUDIO E DI LAVORO

ART. 1 Qualità dell'ambiente

L'istituto intende garantire nel tempo la qualità dell'ambiente-scuola come luogo di studio e di lavoro attraverso la salvaguardia dell'efficienza della struttura e la progettazione di progressivi interventi di miglioramento.

Nel progetto "qualità" dell'ambiente sono coinvolte tutte le componenti della scuola che partecipano con reciproche assunzioni di responsabilità alla definizione ed alla gestione del modello organizzativo.

ART. 2 Principi generali del piano di tutela dell'ambiente di studio e di lavoro

E' diritto di ciascuna componente della scuola operare in un ambiente accogliente e funzionale ai rispettivi bisogni e rispondente a criteri di sicurezza.

E' dovere dei docenti educare gli studenti al rispetto di sé, dei diritti degli altri, dell'ambiente in cui si studia e si lavora.

E' dovere dei docenti e del personale non docente di controllare e segnalare tempestivamente alla presidenza (o al personale delegato) eventuali situazioni di degrado, deterioramento o danneggiamento che si riscontrino nelle aule, nei corridoi, nei laboratori, ecc., per gli interventi di ripristino necessari.

E' dovere del DS e del Consiglio di istituto intervenire, anche presso le istituzioni competenti, per mantenere la tutela e la sicurezza dell'ambiente e porre progressivamente in essere le condizioni per migliorare la struttura e le dotazioni scolastiche.

ART. 3 Strumenti e modalità organizzative

Per ciascun ambiente (aule, laboratori, servizi, ecc.) sono individuati i soggetti "responsabili" (docenti, non docenti, studenti) ai quali corrispondono comportamenti e compiti diversi.

Per la segnalazione dello "stato" dell'aula, del laboratorio, del servizio, ecc. e la verifica di attuazione degli interventi di pulizia, ripristino e manutenzione verranno utilizzati appositi moduli o schede intestate ai locali stessi.

I locali saranno assegnati al personale non docente, per le diverse mansioni, sulla base di un piano di lavoro, concordato con il personale stesso.

ART. 4 Ripristino dei danneggiamenti.

In caso di rilievo di condizioni non adeguate di pulizia, igiene, sicurezza, ovvero di danneggiamenti alle strutture, agli arredi, alla strumentazione, non imputabili a normale degrado degli stessi:

- lo studente o gli studenti individuati come responsabili saranno chiamati singolarmente o collettivamente a rifondere le spese sostenute.

Nel caso in cui non sia stato possibile individuare il/i responsabili:

- gli studenti risponderanno in solido rifondendo la spesa sostenuta dalla scuola per l'intervento.

Nel caso di alunni minorenni e/o maggiorenni nullatenenti. La responsabilità ricadrà sui genitori esercenti la patria potestà.

ART.5 Sicurezza e diritto alla salute.

Gli studenti, i docenti e il personale non docente hanno:

- il diritto di svolgere la propria attività in un ambiente sicuro, privo di rischi per la salute e l'incolumità;
- il diritto di essere adeguatamente informati sull'uso corretto e sicuro di arredi, attrezzature e materiale didattico;
- il diritto di essere edotti sui comportamenti da adottare in caso di emergenza e in special modo per i rischi dovuti a calamità naturali, incendio, inquinamento;
- il diritto-dovere di partecipare alle prove di simulazione di rischio con conseguente evacuazione dell'istituto da effettuarsi ogni anno scolastico;
- il dovere di comportarsi secondo le indicazioni relative alla sicurezza;
- la responsabilità dei danni arrecati a terzi e alla propria persona per comportamenti inadeguati o contrari alle norme di sicurezza¹;
- il dovere di denunciare alla presidenza e al "responsabile della sicurezza" la presenza di arredi inadeguati, eventuali comportamenti e situazioni che possano comportare danni alla salute ed incolumità propria e altrui²;
- il dovere di adottare comportamenti adeguati alle norme di sicurezza all'interno dell'istituto e in attività scolastiche o parascolastiche svolte in altro ambiente;
- il dovere di utilizzare correttamente gli arredi, le attrezzature, gli utensili, le apparecchiature, le sostanze e i preparati³;
- hanno diritto a una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa ad un videoterminale. Tale pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro o scolastico⁴.

E' fatto divieto agli studenti, ai docenti e al personale non docente di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri⁵.

1 Comma 2, punto a, art. 5, D.L. 626/94

2 Comma 2, punto d, art. 5, D.L. 626/94

3 Comma 2, punto b, art. 5, D.L. 626/94

4 Commi 3 e 7, art. 54, D.L. 626/94

5 Comma 2, punto f, art. 5, D.L. 626/94